

prima alla parola *intanto*, perchè crede che il presente progetto di legge, quando sia votato, possa togliere ai danneggiati qualsiasi diritto per l'avvenire. Io penso che con siffatta legge non si raggiunge lo scopo al quale egli mira, giacchè con essa non si toglie niente affatto ai danneggiati il diritto di poter convenire in giudizio il Governo, ove lo stimino, o che in altre Legislature possano essi presentarsi nuovamente al Parlamento per far valere le loro ragioni. Io non veggo pertanto il perchè esso voglia mettere tanta severità per mantenere parola per parola l'operato della Commissione.

Si oppone poi all'aumento della somma da 500,000 lire a 700,000, perchè dice che dietro ai calcoli ed agli esami fatti sui lavori delle Commissioni governative si è venuto nella convinzione che le 500,000 lire che si domandano al Governo sono più che sufficienti per compensare intieramente i danneggiati che si trovano in ristretta fortuna; ma io veggo nella legge stessa una contraddizione a questa dichiarazione che fece il signor relatore; leggo nel secondo alinea del quarto articolo: « La Commissione che sarà istituita dal Governo avviserà ai mezzi opportuni per accertare lo stato di fortuna dei danneggiati, e provvederà pel primo riparto del 50 per 100 del danno come sovra stabilito, salvo a procedere ad un nuovo riparto della somma che sopravvanzerà. »

Ora, domando io, come poteva la Commissione, se aveva la certezza che 500,000 lire erano più che sufficienti per intieramente soddisfare a questi danneggiati che si trovano in ristretta fortuna, come poteva, dico, se aveva questa convinzione, fare un primo riparto del 50 per 100? E poi, invece di dire che il secondo riparto sarebbe stato fatto in altra epoca, dire che si ripartirebbe quella somma che potrebbe sopravvanzare? Questa disposizione, contraria affatto all'emessa dichiarazione, chiaramente ci dice che la Commissione presupponeva che forse dopo la distribuzione del 50 per 100 a questi danneggiati non potrebbe rimanere altra somma da distribuirsi.

Vede quindi il signor relatore che la dichiarazione da lui fatta per combattere l'emendamento Fagnani non può essere tenuta in niun conto dalla Camera; perchè più che ad una verbale dichiarazione del relatore noi dobbiamo prestar fede a quanto la Commissione dichiarava nel progetto che ci ha sottoposto.

DEMARIA. Come membro della Commissione dal principio della sua istituzione, mi credo in debito di dare qualche schiarimento sul modo con cui procedette la medesima nel redigere il presente progetto di legge.

La Commissione che era stata nominata, e composta di membri che o per malattia o per assenza non poterono proseguire a farne parte, esaminò i documenti che ad essa erano stati sottoposti, e vide che per avere una base fissa ed uniforme era necessario che, come si era praticato per la provincia di Novara dalla Commissione governativa, così fosse praticato dalla Commissione governativa della Lomellina, che cioè i danneggiati fossero ripartiti in tre categorie, delle quali la prima comprendesse i bisognosissimi; la seconda i semplicemente bisognosi, e la terza quelli che non abbisognavano di alcun sussidio. Venne perciò per opera del Ministero incaricata la Commissione della Lomellina di dividere eziandio i danneggiati di questa provincia in tre categorie, come si era fatto pei danneggiati della provincia di Novara.

Si prese allora ad esaminare come queste categorie fossero state fatte, e si venne a riconoscere che le medesime non erano state fatte in ragione dell'assoluto bisogno dei danneggiati, ma in ragione della maggiore o minore urgenza di soccorsi. Così erano collocati nella prima categoria alcuni che

avevano da 10 a 12,000 lire di rendita: erano stati collocati in questa categoria, perchè il danno dai medesimi toccato avea loro cagionato una sospensione momentanea nella percezione delle loro entrate.

Fatta una tale verifica, parve che veramente le tre categorie non poterono servire di base per indennizzare gli assolutamente bisognosi, e siccome la Commissione partiva dal principio che non si deve riconoscere un diritto all'indennizzazione se non esiste un bisogno assoluto, la Commissione doveva necessariamente ricorrere ad un'altra base onde fissare quale dovesse essere il danno da risarcirsi. La Commissione perciò credette che la somma che è proposta nel progetto di legge bastasse, perchè nella Commissione v'era elemento sufficiente onde vedere il numero dei danneggiati; dalle categorie già formate dalle due Commissioni di Lomellina e Novara (imperocchè nella distribuzione per categoria è indicato quale sia la condizione di fortuna rispettiva dei singoli danneggiati), la Commissione poté calcolare quale fosse il numero dei danneggiati, i quali il tenue patrimonio lasciava nel bisogno, di quelli di cui il guadagno annuo probabilmente non eccedeva le lire 1000.

Quindi la Commissione, sebbene non volesse partire del tutto dal primo lavoro delle tre categorie, aveva nondimeno in esse e nelle indicazioni che servivano di base a formarle, elementi sufficienti per vedere qual fosse il numero dei danneggiati, e quale fosse l'entità della somma che ci voleva per indennizzare tutti quelli dei quali il patrimonio non oltrepassava probabilmente le 10,000 lire, di quelli di cui il reddito annuo non oltrepassava le lire 1000; ed ecco la ragione per cui la Commissione parve non consentiente a sè stessa nel corso de' suoi lavori, cioè perchè la Commissione modificò le risoluzioni che sottopose all'approvazione della Camera secondo che arrivavano successivamente gli elementi del suo lavoro.

La Commissione però avendo in vista d'indennizzare i danni reali non si oppone sin d'ora a che l'articolo 2 sia modificato nel senso che indicava il deputato Cagnardi: invece di prendere per base l'attuale patrimonio e l'attuale guadagno dei danneggiati, la Commissione non si oppone a che per un'aggiunta all'articolo 2 si dica che il patrimonio od il reddito che servirono per base all'indicazione del danno sia calcolato com'era nel tempo in cui si è fatto il danno; ed in tal modo credo si conseguirà completamente lo scopo di questa legge, e si indennizzeranno coloro, dei quali fu veramente dalla Commissione accertato il danno.

La Commissione poi non poteva occuparsi di domande fatte nelle precedenti Sessioni; domande, le quali siccome forse sono state inviate al signor ministro dell'interno, e siccome dal Ministero non vennero sottoposte alla Commissione, essa necessariamente dovette supporre che in altro modo a quelle domande si fosse dato sfogo. Questi sono gli schiarimenti che mi sono creduto in debito di dare come membro della Commissione dal principio fino alla fine de' suoi lavori.

CAGNARDI. Alle osservazioni avanzate dai signori Demaria e Mellana io aggiungo queste. Se la Commissione dice di aver preso a calcolo quei danni che erano stati presentati nelle petizioni date alla Camera, e che le risultavano pesare sopra individui possedenti solo il patrimonio di 10,000 lire ed il reddito di 1000 lire, io dico allora che quei negozianti che furono svatigiati, e l'oste di Romagnano, il quale fu pure svaligiato affatto, siccome ho già detto, rimarrebbero esclusi dalle misure che or stiamo approvando. Se si prendono per base le disposizioni dell'articolo 2, allora non sono certi di